



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 136 Del 07-12-2018

**Oggetto: INTEGRAZIONE COMPARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE
FESTE RELIGIOSE 2018 E CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO
2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di dicembre alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

GENTILE ANTONIO	SINDACO	P
DI BIASI GIOVANNI	VICESINDACO	P
DI PIETRO ELVIRA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor GENTILE ANTONIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MUTASCIO ANNA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lvo n. 267 del 18/08/2000;

Visti i pareri resi, ai sensi degli Artt. 49, comma 1, e 191 del D. Lvo 267/2000:

- Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica _____
- Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile _____

Premesso che annualmente la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Guardia Lombardi, nella persona del Parroco Don Pasquale Riccio, in qualità di Presidente dei comitati feste religiose, organizza i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, Santa Maria dei Manganelli e San Pietro, con coinvolgimento e partecipazione di larga parte della comunità locale;

Vista la nota acquisita al prot. comunale in data 1610 al n. 3482, contenente il prospetto delle maggiori spese, con cui il Parroco ha chiesto la concessione di un'integrazione al contributo economico già erogato per lo svolgimento della sopracitate festività relative al corrente anno, giusta deliberazione di G. C. n. 98 del 13.07.2018, nonché l'erogazione di un contributo economico per l'organizzazione di un concerto natalizio;

Richiamati:

l'art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

l'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente";

l'art. 2 comma 3 del vigente Statuto comunale che recita "Il Comune cura gli interessi generali e promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività";

l'art. 2 comma 6 del vigente Statuto comunale in cui è previsto che Il Comune agevola lo sviluppo culturale, e salvaguarda le tradizioni che rappresentano il patrimonio sociale della comunità;

l'art. 6, comma 9, del D. L. 78/2010 il quale pone un divieto assoluto da parte dell'Ente nell'effettuare spese di sponsorizzazione;

le Delibere n. 1076/2010 della Corte dei Conti – Sez. Controllo Lombardia, n. 46/2011 della Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, n.310/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, le quali chiariscono che "il divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ed, inoltre devono ritenersi ammissibili, non configurando spese di sponsorizzazioni, del tutto vietate, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Tutto ciò in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche";

Preso atto che i festeggiamenti religiosi di cui sopra rappresentano un momento di aggregazione religiosa e sociale, di rievocazione di tradizioni locali e crescita culturale della comunità e che in tali casi il sostegno anche di natura economica da parte dell'Ente non è finalizzato a promuovere l'immagine dell'Amministrazione Comunale, non costituendo pertanto spesa di sponsorizzazione, del tutto vietata, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, ma, al contrario attraverso tali iniziative si perseguono le finalità proprie dell'Ente;

Atteso che:

rientra nelle competenze dell'ente locale la possibilità di erogare contributi in favore di associazioni, comitati, parrocchie, in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale;

questo Comune, tradizionalmente, garantisce ed assicura la realizzazione di eventi in quanto il sostegno alle tradizionali feste popolari è in linea con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione;

i programmi delle Feste religiose si caratterizzano per lo svolgimento di attività prettamente religiose ed eventi di intrattenimento musicali, rappresentando un'importante momento di aggregazione per consolidare la propria identità culturale, sociale e religiosa e per tramandare alle giovani generazioni le tradizioni popolari consolidate negli anni;

Dato atto che nelle annualità precedenti il Comune ha concesso contribuzioni economiche per le suddette feste e che anche questa Amministrazione, nel rispetto delle tradizioni locali ormai consolidate negli anni, intende contribuire alla buona riuscita delle iniziative correlate ai festeggiamenti religiosi;

Visto il parere dell'ANCI PIEMONTE - Anno 2011 - in materia di erogazione di contributi in denaro per il sostegno alle iniziative a carattere socio culturale a seguito delle disposizioni del D. L. n. 78/2010, da cui emerge che resterebbero consentite le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

Considerato, per quanto sopra esposto, che:

la spesa derivante dalla concessione del contributo per l'organizzazione dell'evento religioso in parola non rientra nel divieto di cui all'art.6, comma 9 del D. L. n. 78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010 tenuto conto che la stessa è finalizzata alla salvaguardia dei valori della tradizione e della cultura locale, alla promozione del turismo e dell'economia del paese in quanto lo svolgimento dei festeggiamenti

richiama numerosi visitatori dai paesi limitrofi contribuendo in tal senso alle finalità proprie dell'Ente svolte nell'interesse della collettività per lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico; le attività in parola rientrano nelle finalità istituzionali di questo ente nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nell'ambito dei programmi socio-economici locali e che pertanto la concessione del contributo in questione non rientra tra quelli di cui all'art. 6 comma 9 del D. L. n. 78/2010;

Visto il bilancio di previsione 2018;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza del Parroco Don Pasquale Riccio assegnando la somma di € 1.600,00 quale integrazione al contributo economico già erogato a sostegno delle ulteriori spese sostenute per lo svolgimento delle Feste religiose, giusta deliberazione di G. C. n. 98 del 13.07.2018, nonché di assegnare la somma di € 400,00 per l'organizzazione del concerto natalizio;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili di Area competenti, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

Di accogliere la richiesta del Parroco Don Pasquale Riccio e di concedere allo stesso l'integrazione al contributo economico già erogato, pari ad € 1.600,00, e di concedere altresì il contributo economico pari ad € 400,00 per l'organizzazione del concerto natalizio;

Di autorizzare il responsabile del servizio AA.GG. ad impegnare la somma complessiva pari ad € 2.000,00, di cui € 1.300,00 al cap. 46.00 ed € 700 al cap 34600, del bilancio 2018/2020, esercizio 2018, che offrono la necessaria disponibilità e liquidare il relativo importo al Presidente dei Comitati Feste religiose Don Pasquale Riccio;

Di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.

**INTEGRAZIONE COMPARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE 2018 E
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO 2018.**

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i
seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000.

Per la regolarità tecnica: parere favorevole

Guardia Lombardi responsabile servizio AA.GG.
07.12.2018 MAGNOLITA Rocco



Per la regolarità contabile: parere favorevole

Guardia Lombardi responsabile servizio finanziario
07.12.2018 TRUNFIO Rosapina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to GENTILE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUTASCIO ANNA

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n. 9205, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/00).

Li, 11.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUTASCIO ANNA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 della Legge n. 267/00.

Li, 07-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUTASCIO ANNA

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00).


Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUTASCIO ANNA

[] **Revocata/modificata** dalla Giunta Comunale con deliberazione n. _____ del _____

È copia conforme all'originale.

Li, 11.12.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTASCIO ANNA

DELIBERA DI GIUNTA n.136 del 07-12-2018 COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI